

	STATUTO	
	ASSOCIAZIONE	
	“GIGI GHIROTTI” PER LO STUDIO E LA TERAPIA DEL DOLORE NEOPLASTICO E LE CURE PALLIATIVE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	
	Art. 1 – Denominazione	
	E’ costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa	
	in materia l’Ente del Terzo Settore, l’Organizzazione di Volontariato senza fine di lucro	
	che assume la denominazione di “ <i>Associazione Gigi Ghirotti per lo studio e la terapia</i>	
	<i>del dolore neoplastico e le cure palliative – Organizzazione di volontariato</i> ” che potrà essere abbreviata in “ <i>Associazione Gigi Ghirotti ODV</i> ”, associazione non riconosciuta. La denominazione dell’associazione sarà integrata dalla locuzione “Organizzazione di volontariato” (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito	
	della predetta iscrizione, l’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno	
	distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione di volontariato” o	
	l’acronimo “ODV”. L’assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria	
	e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. L’associazione “ <i>Associazione Gigi Ghirotti ODV</i> ” si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse	
	generale.	
	Art. 2 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali	
	Principi e scopo	
	L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 21,	
	ultimo comma, del codice civile.	

Handwritten signatures and initials are present on the right margin of the document, including a large signature at the top right and several other initials and signatures further down.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

a) Esclusivo perseguimento di finalità di civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;

b) l'associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117;

c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

f) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le

indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti

di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Oggetto sociale e attività istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni; L'associazione svolge le proprie attività in prevalenza in favore di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, come previsto dagli artt. 4 e 32 del CTS.

L'Associazione Gigi Ghirotti per lo studio e la terapia del dolore neoplastico e le cure palliative ha individuato la propria missione nello studio del dolore oncologico, l'assistenza socio-sanitaria l'assistenza domiciliare ai malati di tumore, mediante interventi intesi a controllarlo, nello studio delle cure palliative e la loro applicazione ai malati negli stadi avanzati di malattia. L'assistenza è prestata alla persona e alla famiglia da medici, specialisti, psicologi e altri professionisti e da

volontari.

Per raggiungere le sue finalità l'associazione intende promuovere e gestire, interventi e prestazioni sanitarie in ambito domiciliare e non, di cure palliative di livello base al fine del mantenimento di una buona qualità del fine vita.

Le attività sopradescritte ed effettivamente svolte dall'Associazione sono:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

b) Interventi e prestazioni socio-sanitarie atte ad offrire le prestazioni assistenziali, infermieristiche, riabilitative, di educazione sanitaria e assistenza psicologica, psiconcologica al paziente e alla famiglia;

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) Attività di prevenzione e sostegno ai soggetti fragili, assistenza psiconcologica e di psicoterapia;

e) Educazione, istruzione e formazione professionale nell'ambito delle cure palliative, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

f) Educazione, istruzione e formazione professionale coerenti con le finalità dell'associazione;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

1. L'Associazione agirà in stretta collaborazione con le strutture locali del Servizio



Sanitario Nazionale per erogare prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, promuovendo l'estensione nelle stesse strutture del Servizio Sanitario Nazionale delle terapie del dolore e delle cure palliative;

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

a. mettere a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche mezzi economici destinati a costituire borse di studio o altri contributi per medici, infermieri e altre persone fornite di particolari qualificazioni nel lavoro previsto dagli scopi dell'Associazione;

b. provvedere alla formazione e coordinare l'impiego di équipes polivalenti per l'assistenza domiciliare del malato terminale;

c. coordinare l'attività di persone volontarie, opportunamente preparate, per venire incontro alle necessità psicologiche e sociali dei malati;

d. acquisire testi o altro materiale scientifico; partecipare a convegni e corsi di studio; effettuare pubblicazioni scientifiche e di informazione e partecipare in ogni altra forma alla diffusione delle conoscenze riguardanti il campo della Associazione;

e. esercitare in particolare la predetta opera di sensibilizzazione e informazione nei confronti del personale sanitario, sia a livello medico che paramedico, in ambito ospedaliero e territoriale;

f. indirizzare e aiutare le famiglie nella assistenza dei singoli pazienti attraverso assistenza psicologica;

g. favorire la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

3. L'associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo



5 e articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo;

4. L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali e comunque correlate all'oggetto sociale, necessarie e/o utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni e società con oggetto analogo al proprio, nonché costituire società, in qualunque forma e modo previsto dalla legislazione vigente, al fine di conseguire le finalità sociali;

5. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;

6. L'associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Vico Umberto I n. 1 in Oristano. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività

eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra associazione operante in identico o

analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 – Soci, associati – procedure di ammissione ed esclusione

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci tutti coloro che aderiscono all'associazione per partecipare all'attività sociale, l'associazione è composta dagli associati fondatori, dagli associati onorari ed ordinari e da tutti i volontari. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato potranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 32 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di ammissione con le modalità previste al riguardo delle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Gli organi direttivi dell'Associazione entro trenta giorni dalla data dell'istanza, esamina senza alcun pregiudizio e discriminazione e accoglie la richiesta di entrare a far parte dell'associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora l'organo direttivo dell'Associazione si pronunci negativamente, tale pronuncia di diniego dovrà essere motivata ai sensi dell'art 23 comma 2 del CTS e l'aspirante

socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

La qualifica di Socio si perde per decesso, recesso da manifestare per iscritto all'organo di amministrazione o esclusione.

La qualità di socio non è trasmissibile. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute.

L' esclusione è deliberata dall' organo di amministrazione con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo Posta Elettronica Certificata (pec) o lettera raccomandata A.R. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante Posta Elettronica Certificata (pec) o raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 6 – Doveri degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo) o Organo di Revisione.

Le cariche associative sono a titolo gratuito, ad eccezione di quella inerente il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora previsto, ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sostenute per l'espletamento delle attività istituzionali.

Art. 8 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici o ritenuto idoneo (email, sms, ecc) agli indirizzi risultanti dal Libro soci. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti

tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- la nomina e revoca, quando previsto, dell'Organo di Revisione;
- l'approvazione del bilancio e/o del rendiconto;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- delibera le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi. Sono considerati presenti gli associati che abbiano rilasciato formale delega.

In seconda convocazione l'Assemblea dei soci si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi, sono considerati presenti gli associati che abbiano



rilasciato formale delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, sempre e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

Il Consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle

linee approvate dall'assemblea dei soci; accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;

compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale; compila eventuali Regolamenti

per il funzionamento e l'operatività dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i

soci dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte

del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero

con elezione alla prima assemblea.

Il Consiglio direttivo è convocato mediante comunicazione scritta e trasmessa anche tramite stru-

menti informatici (sms, email o pec) da effettuarsi a cura del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepre-

sidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà de-

caduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo

devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro

delle Delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Presidente, Vicepresidente,

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, in caso di assenza,

impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vicepresidente eletti durano in carica quanto il Consiglio direttivo e sono rie-

leggibili.

Art. 11 – Organo di Revisione

L'Organo di Revisione e controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, è composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto

fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di Revisione procede al controllo della

correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro

della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere

mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di

cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 12 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il proprio funzionamento e allo svol-

gimento della propria attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale da:

a) quote associative annuali e contributi dei soci;

b) contributi di privati e imprese;

c) eredità e donazioni;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;

f) entrate derivanti da raccolte di fondi;

g) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile

alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque

denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la

destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili

o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 – Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da

cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 15 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 16 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centootanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci. La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 17 – Libri sociali obbligatori

I libri sociali obbligatori di cui l'associazione assicura la tenuta sono:

- a) Il Libro degli associati o aderenti;
- b) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta di accesso indirizzata

all'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 18 – Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento e/o l'estinzione dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

AGENZIA URBILE ENTRA
Ufficio di Ordine

3103/2023 N. 185 Serie 3

ES6N6

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

